

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

32

E' pervenuto il ricorso di Martella Noi di Carlo Busconi

Avverso la decisione di ricusazione di lista adottata dall'ufficio circoscrizionale. veneto 1-2

Secondo l' art. 23 del dpr 361/1957 "Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere **depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.**"

Poiché tale ricorso è stato inviato direttamente a questo Ufficio e non depositato presso l'ufficio circoscrizionale, è irricevibile.

PQM

Dichiara irricevibile il ricorso. Si comunichi

Roma 25/8/22

Il presidente

Depositato in Segreteria

oggi 25/8/2022 04/19<sup>20</sup>

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo